

**COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA
SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI**

DECISIONE N. 187

del 27 giugno 2002

relativa ai modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 111 ed E 111 B)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/251/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾, ai sensi del quale essa è incaricata di affrontare qualsiasi argomento amministrativo derivante dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e dai regolamenti successivi,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio ⁽²⁾, ai sensi del quale essa stabilisce i modelli di certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti necessari per l'applicazione dei regolamenti,

visto la decisione n. 179, del 18 aprile 2000, concernente i modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 111, E 111 B, E 113-E 118 e E 125-E 127) ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno adeguare gli attestati E 111 ed E 111 B per precisare le indicazioni destinate agli assicurati e ai loro familiari riguardo alla concessione di prestazioni in caso di malattie preesistenti.
- (2) L'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, integrato dal protocollo del 17 marzo 1993, allegato VI, mette in atto i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 nello Spazio economico europeo.
- (3) Per decisione del Comitato misto del SEE, i modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 saranno adattati e utilizzati nello Spazio economico europeo.
- (4) Per motivi pratici occorre utilizzare attestati identici nella Comunità e nello Spazio economico europeo.
- (5) La lingua d'emissione degli attestati forma oggetto della raccomandazione n. 15 della Commissione amministrativa,

DECIDE:

1. I modelli degli attestati E 111 ed E 111 B riprodotti nella decisione n. 179, sono sostituiti dai modelli allegati.
2. Le autorità competenti degli Stati membri mettono a disposizione degli interessati (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.), gli attestati secondo i modelli allegati.

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 54 del 25.2.2002, pag. 1.

3. Ciascun attestato è disponibile nelle lingue ufficiali della Comunità e presentato in modo tale che le varie versioni siano perfettamente sovrapponibili per consentire a ciascun destinatario (avente diritto, istituzione, datore di lavoro, ecc.) di ricevere l'attestato stampato nella propria lingua.
4. La presente decisione si applica a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presidente della commissione amministrativa

C. GARCÍA DE CORTÁZAR Y NEBREDÁ

E 111

(¹)

ATTESTATO RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN NATURA DURANTE LA DIMORA IN UNO STATO MEMBRO

Reg. 1408/71: art. 22.1.a.i; art. 22 bis ; art. 22.3; art. 31.a; art. 34 bis

Reg. 574/72 : art. 20.4; art. 21.1 ; art. 23 ; art. 31.1 e 3

«ATTENZIONE: IL PRESENTE DOCUMENTO NON DÀ ALCUN DIRITTO SE LO SCOPO DEL VIAGGIO È QUELLO DI RICEVERE UNA CURA MEDICA ALL'ESTERO»

1	☐ Lavoratore subordinato	☐ Titolare di pensione o rendita (regime lavoratori subordinati)	☐ Studente
	☐ Lavoratore autonomo	☐ Titolare di pensione o rendita (regime lavoratori autonomi)	☐ Altra persona assicurata
(Cognome (^{1 bis}), Cognomi precedenti (^{1 bis}), D.N.I. (^{2 bis}), Indirizzo (²))			
1.1 Numero di identificazione (^{2 bis}): Data di nascita:			

2	Familiari (³)				
2.1	Cognome (^{1 bis})	Nomi	Cognomi precedenti	Data di nascita	Numero di identificazione (^{2 ter})
					
					
					
					
					
					
					
2.2	Indirizzo abituale (²) (⁴)				
					

3 Le persone predette hanno diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia e maternità che possono essere corrisposte

3.1 (⁵) ☐ dal al incluso

3.2 (⁵) ☐ con decorrenza dal

4	Istituzione competente	
4.1	Denominazione:	Numero di codice ⁽⁶⁾ :
4.2	Indirizzo ⁽²⁾ :	
4.3	Timbro	
	4.4	Data:
	4.5	Firma

4.6	Convalida dal	al	4.10	Convalida dal	al
4.7	Timbro	4.8	Data:	4.11	Timbro
		4.9	Firma	4.12	Data:
				4.13	Firma

5	Istituzione competente francese per gli infortuni della vita privata dei lavoratori autonomi agricoli	
5.1	Denominazione:	Numero di codice ⁽⁶⁾ :
5.2	Indirizzo ⁽²⁾ :	
5.3	Timbro	
	5.4	Data:
	5.5	Firma

ISTRUZIONI

Il presente modulo deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate. Esso è composto di 3 pagine e deve essere trasmesso sempre completo di tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione

L'istituzione competente o, se del caso, l'istituzione del luogo di residenza del titolare di pensione o il familiare, compila il formulario e lo restituisce all'interessato, oppure lo trasmette all'istituzione del luogo di dimora, ove sia stato emesso su richiesta di quest'ultima. In caso di soggiorno nel Regno Unito, il presente stampato non è necessario.

Avvertenze per l'assicurato e i suoi familiari

a) Il presente documento consente:

- in caso di necessità immediata, al lavoratore dipendente o autonomo, allo studente o ad un'altra persona assicurata e ai familiari elencati al quadro 2, che si trovino temporaneamente in un paese diverso dallo Stato competente, e
- al titolare di pensione o rendita e ai suoi familiari indicati al quadro 2 che si trovino temporaneamente in un paese diverso da quello ove risiedono abitualmente,

di ottenere, da parte degli organismi assicuratori del predetto paese di dimora, le prestazioni in natura in caso di malattia (nonché in caso di malattie croniche e di malattie preesistenti) o di maternità e, a titolo provvisorio in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

b) Quando sono necessarie prestazioni, compreso il ricovero in ospedale, questo documento deve essere presentato all'istituzione di assicurazione del paese di dimora, e cioè:

in Belgio, all'organismo scelto («mutualité»);

in Danimarca, al competente «amtskommune» (amministrazione comunale); nel comune di Copenhagen al «magistrat» e nel comune di Frederiks-berg alla «kommunalbestyrelse». Si possono ottenere l'assistenza medica, odontoiatrica ed i medicinali direttamente senza richiederli preventivamente agli enti sovraindicati. Il formulario dev'essere presentato ad ogni richiesta di prestazioni. Il locale ufficio sociale e di sanità («social- og sundhedsforvaltning») fornisce informazioni sui medici ed i dentisti ai quali ci si può rivolgere;

in Germania, alla cassa malattia scelta dall'interessato;

in Grecia, in generale, all'ufficio regionale o locale dell'Istituto di assicurazioni sociali (IKA), che rilascerà all'interessato un libretto sanitario, senza il quale le prestazioni in natura non vengono concesse;

in **Spagna**, ai servizi ospedalieri e medici del sistema spagnolo sanitario della sicurezza sociale. Si dovrà esibire il modulo unitamente ad una fotocopia;

in **Francia**, alla «Caisse primaire d'assurance maladie» (Cassa primaria di assicurazione malattia);

in **Irlanda**, all'«Health Board» (ufficio sanitario) nella cui circoscrizione è richiesta l'assistenza;

in **Italia**, per la totalità degli assistiti, all'unità sanitaria locale (USL) competente per territorio, che rilascerà all'interessato un libretto modulare; per il personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, al Ministero della sanità, ufficio di sanità marittima o aerea competente per territorio;

in **Lussemburgo**, alla cassa malattia scelta dall'interessato;

nei **Paesi Bassi**, all'«ANOZ Verzekeringen» (Cassa mutua generale di malattia dei Paesi Bassi), Utrecht. Si può ottenere l'assistenza del medico, del dentista e del farmacista direttamente senza contatti preliminari con l'ANOZ; se una persona deve essere ricoverata in ospedale, l'attestato di ammissione e l'attestato E 111 saranno inviati dall'ospedale all'ANOZ Verzekeringen;

in **Austria**, alla «Gebietskrankenkasse» (cassa malattia regionale);

in **Portogallo**, per il continente: all'«Administração Regional de Saúde» (Amministrazione regionale della sanità); per Madera, alla «Direcção Regional de Saúde Pública» (Direzione generale della sanità) a Funchal; per le Azzorre, alla «Direcção Regional de Saúde» (Direzione regionale della sanità) a Angra do Heroísmo;

in **Finlandia**, all'ufficio locale del «kansaneläkelaitos» (istituto di sicurezza sociale), qualora si desideri un risarcimento per spese mediche affrontate nel settore privato. Prestazioni in natura possono essere ottenute dai centri sanitari municipali e dagli ospedali pubblici mediante esibizione di questo certificato;

in **Svezia**, al «försäkringskassan» (ufficio della sicurezza sociale). L'assistenza dei servizi medici (ospedale, medico, dentista, ecc.) si può ottenere senza contattare tale istituzione;

in **Islanda**, al «tryggingastofnun ríkisins» (istituto statale di sicurezza sociale), Reykjavík;

nel **Liechtenstein**, all'«Amt für Volkswirtschaft» (Ufficio dell'economia nazionale), Vaduz;

in **Norvegia**, al «Lokale trygdekontor» (ufficio assicurativo locale). L'assistenza si può ottenere senza contattare l'istituzione menzionata. Qualora si desideri ricevere assistenza è necessario esibire il formulario.

- c) Per ottenere le prestazioni in denaro la persona interessata, entro 3 giorni dall'inizio dell'incapacità lavorativa, dovrà rivolgersi all'istituzione del luogo di dimora ed esibire una notifica di cessazione del lavoro o, qualora la legislazione dell'istituzione competente o dell'istituzione del luogo di dimora lo prevedano, un certificato di incapacità lavorativa rilasciato dal medico in cui si specifica il trattamento medico che la persona interessata dovrà seguire.

NOTE

- * SEE — Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

⁽¹⁾ Indicare la sigla del paese dell'istituzione: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.

^(1 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi alla nascita.
Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.

⁽²⁾ Via, numero, codice postale, località, paese.

^(2 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, il numero che figura sulla carta d'identità nazionale (D.N.I.), anche se scaduta.

^(2 ter) Per i cittadini italiani, indicare, se possibile, il numero di assicurazione e/o il codice fiscale.

⁽³⁾ Indicare soltanto i familiari che si recano temporaneamente in un altro Stato membro.

⁽⁴⁾ Da indicare solo qualora l'indirizzo dei familiari differisca da quello del lavoratore o del titolare di pensione o rendita.

⁽⁵⁾ Le due indicazioni sono in alternativa; compilare solo quella che interessa e riportare una X nel relativo quadratino.

⁽⁶⁾ Indicare, se esiste.

REGIME LAVORATORI AUTONOMI

E 111

B (1)

ATTESTATO RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN NATURA DURANTE LA DIMORA IN UNO STATO MEMBRO

Reg. 1408/71: art. 22.1.a.i; art. 22.3; art. 31.a
Reg. 574/72: art. 20.4; art. 21.1; art. 23; art. 31.1 e 3

ATTENZIONE: IL PRESENTE DOCUMENTO NON DÀ ALCUN DIRITTO SE LO SCOPO DEL VIAGGIO È QUELLO DI RICEVERE UNA CURA MEDICA ALL'ESTERO

1	☐ Lavoratore autonomo	☐ Titolare di pensione	[Cognome (1 bis), cognomi precedenti (1 bis) nomi, indirizzo (2)]
1.1 Numero di identificazione (1 ter): Data di nascita:			

2	Familiari (3)				
2.1	Cognome (1 bis)	Nomi	Cognomi precedenti	Data di nascita	Numero di identificazione (1 ter)
					
					
					
					
					
					
2.2	Indirizzo abituale (2) (4):				
					

3	Le persone predette hanno diritto alle prestazioni in natura soltanto in caso di ricovero ospedaliero				
3.1	dal al incluso.				
4	Istituzione competente				
4.1	Denominazione:			Numero di codice (5):	
4.2	Indirizzo (2):				
4.3	Timbro				
				4.4	Data:
				4.5	Firma
					

4.6	Convalida dal al		4.10	Convalida dal al	
4.7	Timbro	4.8 Data:	4.11	Timbro	4.12 Data:
		4.9 Firma			4.13 Firma

4.14	Convalida dal	al	4.18	Convalida dal	al
4.15	Timbro	4.16	Data:	4.19	Timbro
					4.20
		4.17	Firma		4.21
					Firma
					

ISTRUZIONI

Il presente modulo deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate

L'istituzione competente o, se del caso, l'istituzione del luogo di residenza del titolare di pensione o rendita, compila il formulario e lo restituisce all'interessato oppure lo trasmette all'istituzione del luogo di dimora ove sia stato emesso su richiesta di quest'ultima. In caso di soggiorno nel Regno Unito, il presente stampato non è necessario.

Avvertenze per l'assicurato e i suoi familiari

a) Il presente documento consente:

- al lavoratore autonomo e ai suoi familiari elencati nel quadro 2, che si trovano temporaneamente in un paese diverso da quello competente, e
- al titolare di pensione o di rendita del regime autonomi e ai suoi familiari elencati nel quadro 2 che si trovano temporaneamente in un paese diverso da quello in cui risiedono abitualmente

di ottenere, da parte degli organismi assicuratori del paese di soggiorno, le prestazioni in natura, unicamente in caso di ricovero ospedaliero (anche in caso di malattie croniche e di malattie preesistenti).

b) Quando è necessario il ricovero in ospedale, questo documento deve essere presentato all'istituzione di assicurazione del paese di dimora, e cioè:

in **Danimarca**, al competente «amtskommune» (amministrazione comunale); nel comune di Copenaghen al «magistrat» e nel comune di Frederiks-berg alla «kommunalbestyrelse». Il formulario dev'essere presentato ad ogni richiesta di prestazioni;

in **Germania**, alla cassa malattia sulla dall'interessato;

in **Grecia**, all'ufficio regionale o locale dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IKA), che rilascerà all'interessato un libretto sanitario, senza il quale le prestazioni in natura non vengono concesse;

in **Spagna**, ai servizi ospedalieri comunicati nell'ambito del regime della sicurezza sociale. Esibire il modulo unitamente ad una fotocopia;

in **Francia**, alla «Caisse primaire d'assurance maladie» (Cassa primaria di assicurazione malattia);

in **Irlanda**, all'«Health Board» (ufficio sanitario) nella cui circoscrizione è richiesta l'assistenza;

in **Italia**, all'unità sanitaria locale (USL) competente per territorio che rilascerà all'interessato un libretto-modulatore;

in **Lussemburgo**, alla «Caisse de maladie des ouvriers» (Cassa malattia degli operai);

nei **Paesi Bassi**, all'«ANOZ» Verzekeringen (Cassa mutua generale di malattia dei Paesi Bassi), Utrecht;

in **Austria**, alla «Gebietskrankenkasse» (cassa malattia regionale) competente per il vostro luogo di dimora;

in **Portogallo**, per il continente, all'«Administração Regional de Saúde» (Amministrazione regionale della sanità) del luogo di dimora; per **Madera**: la «Direção Regional de Saúde Pública» (Direzione regionale della sanità) a Funchal; per **le Azzorre**: alla «Direção Regional de Saúde» (Direzione regionale della sanità) a Angra do Heroísmo;

in **Finlandia**, all'ufficio locale del «kansaneläkelaitos» (istituto di sicurezza sociale) e all'ospedale che fornisce il trattamento. Il formulario dovrà essere esibito per ciascuna richiesta di prestazioni;

in **Svezia**, al «försäkringskassan» (ufficio della sicurezza sociale) del luogo di dimora;

in **Islanda**, al «tryggingastofnun ríkisins» (istituto statale di sicurezza sociale), Reykjavik;

nel **Liechtenstein**, all'«Amt für Volkswirtschaft» (Ufficio dell'economia nazionale), Vaduz;

in **Norvegia**, al «Lokale trygdekantor» (ufficio assicurativo locale) del luogo di dimora.

NOTE

* SEE — Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

⁽¹⁾ Indicare la sigla del paese dell'istituzione; B = Belgio.

^(1 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi alla nascita.

Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.

^(1 ter) Per i cittadini italiani, indicare, se possibile, il numero di assicurazione e/o codice fiscale.

⁽²⁾ Via, numero, codice postale, località, paese.

⁽³⁾ Indicare soltanto i familiari che si recano temporaneamente in un altro Stato membro.

⁽⁴⁾ Da indicare solo qualora l'indirizzo dei familiari differisca da quello del lavoratore o del titolare di pensione o rendita.

⁽⁵⁾ Indicare, se esiste.